



COMUNE DI CASSINO
Provincia di Frosinone

DELIBERAZIONE
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
ASSUNTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7
DEL 28/03/2019

Oggetto: Istituzione imposta di soggiorno – Approvazione regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno.

L'anno 2019 addì ventotto del mese di marzo alle ore 13,00, nella residenza Municipale, il Commissario Straordinario Prefetto Benedetto BASILE, nominato con Decreto del Prefetto di Frosinone prot. n. 6632 del 20 febbraio 2019, con l'assistenza del Segretario Generale Avv. Rita RICCIO, con i poteri del Consiglio Comunale, adotta il presente atto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

ESAMINATA l'allegata proposta di deliberazione dell'Area Servizi - Servizio Commercio ed Attività Produttive, avente ad oggetto: "Istituzione imposta di soggiorno - Approvazione regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno";

ACQUISITI i prescritti pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. - T.U. in materia di ordinamento degli enti locali;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il T.U.E.L.

Con i poteri del Consiglio Comunale

DELIBERA

- 1. Di approvare**, l'allegata proposta di deliberazione dell'Area Servizi - Servizio Commercio ed Attività Produttive, avente ad oggetto: "Istituzione imposta di soggiorno - Approvazione regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno", che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2. Di dichiarare**, ricorrendone i motivi di urgenza di cui all' art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente eseguibile.



COMUNE DI CASSINO

(Provincia di Frosinone)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

AREA SERVIZI	SERVIZIO COMMERCIO
--------------	--------------------

OGGETTO:	ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.
----------	--

IL DIRIGENTE

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

1) La proposta in oggetto è pervenuta in data _____

L'UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE

SEDUTA DEL 28/03/2019 H. 13,00

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

DA ASSUMERSI CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

APPROVA:	
RINVIA:	_____
OSSERVAZIONI:	_____

Il Segretario Generale
Responsabile ad Interim dell'Area Servizi

Premesso che:

- l'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, «Disposizioni in materia di federalismo municipale», ha:

a) Introdotta la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;

b) previsto che il gettito derivante dall'imposta di soggiorno sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;

c) disposto, altresì, che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta, in conformità della quale i Comuni, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.

Rilevato che, ai sensi del medesimo art. 4, nel caso di mancata emanazione del regolamento nazionale entro il citato termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (decreto entrato in vigore il 7 aprile 2011) i Comuni possono comunque adottare gli atti ivi previsti, vale a dire il regolamento disciplinante l'imposta.

Visto l'art. 4, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 95, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011 e possono, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno in deroga all'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Considerato che il Comune di Cassino, a seguito della riduzione dei trasferimenti statali, nonché a seguito della intervenuta dichiarazione di dissesto con ingenti difficoltà potrebbe mantenere i livelli di manutenzione della città e l'erogazione dei servizi sinora garantiti, in materia di turismo, di beni culturali, ambientali e di servizi pubblici locali e che pertanto, si rende necessario istituire l'imposta di soggiorno tenuto conto delle finalità specifiche di destinazione previste dalla normativa.

Rilevato, che il Comune di Cassino rappresenta un'importante meta del turismo nazionale ed internazionale, per la presenza della famosa Abazia di Montecassino, dei numerosi cimiteri di guerra dislocati nei dintorni di Montecassino. Tra cui il Cimitero Polacco, visibile dalla ricostruita Abbazia, ove giacciono 1051 soldati polacchi che morirono combattendo nella battaglia finale a Montecassino nel maggio del 1944. Un monumento con una iscrizione in polacco dice: "Per la nostra e la vostra libertà / Noi soldati polacchi / Abbiamo donato le nostre anime a Dio / I nostri corpi al suolo italiano e i nostri cuori alla Polonia".

Il cimitero di Guerra del Commonwealth , ove giacciono i soldati caduti in guerra, provenienti dalla Gran Bretagna, dal Canada, dalla Nuova Zelanda, dal Sud Africa e dall'India. Qui ci sono più di 4000 tombe, centinaia delle quali appartengono a soldati non identificati.

A Caira frazione di Cassino, più di 20000 croci in travertino commemorano le tombe dei soldati tedeschi caduti nel meridione d'Italia.

Nonché per i diversi reperti romani come l'anfiteatro ed il colosseo.

Rilevato, altresì, che il Comune di Cassino con delibera di Giunta Reginale n. 288 dell'8/03/2002 è stato riconosciuto comune turistico e città d'arte;

Considerato che per poter incentivare e, comunque, almeno mantenere costante negli anni sul territorio la presenza turistica, occorre investire in tale ambito, migliorando ed offrendo adeguati servizi pubblici ed idonei interventi per la conservazione ed il miglioramento del patrimonio artistico ed ambientale e per la organizzazione e realizzazione di eventi culturali, e, conseguentemente un costante impegno di risorse finanziarie.

Ritenuto, pertanto, sentite ed informate anche le associazioni maggiormente rappresentative di categoria dei titolari delle strutture ricettive, di istituire l'imposta di soggiorno prevista dall'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, fissandone la decorrenza dal 1° giugno 2019 facendo salvi i contratti stipulati al 31/05/2019;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000;

Propone di deliberare

1. di istituire, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e per quanto disposto dall'art. 4, comma 7, del DL 24 aprile 2017, n. 50, nel Comune di CASSINO l'imposta di soggiorno e di applicarla secondo le modalità, i termini e la misura stabiliti dall'allegato Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno;
2. di approvare pertanto il Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno allegato parte integrante della presente deliberazione;
3. di dare atto che il Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno si applicherà a partire dal 1° giugno 2019;
4. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del DL n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del 1997.
5. di prevedere per l'anno 2019, nel rispetto degli equilibri di bilancio, l'entrata complessiva di euro 130.000,00 sulla scorta del supposto flusso turistico da assoggettare a tassazione.

Il Segretario Generale
Responsabile ad Interim dell'Area Servizi
Dott.ssa Rita Riccio

Schema di Regolamento dell'Imposta di soggiorno

Comune di Cassino.

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

Articolo 3 - Soggetto passivo

Articolo 4 - Tariffe

Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni

Articolo 6 - Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

Articolo 7 - Versamento dell'imposta

Articolo 8 - Disposizioni in tema di accertamento

Articolo 9 - Sanzioni

Articolo 10 - Riscossione coattiva

Articolo 11 - Rimborsi

Articolo 12 - Contenzioso

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del d.lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23.

2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le tariffe e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Cassino in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.

2. Per l'anno 2019, l'applicazione dell'imposta o delle relative tariffe decorre dal 1° giugno .

Vengono fatti salvi i contratti stipulati entro e non oltre il 31 maggio 2019.

A partire dal 2020, le eventuali variazioni delle tariffe disposte dal Comune entro i termini di legge, ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni medesime, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione.

3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, così come definite nel successivo comma 5, ubicate nel territorio del Comune di Cassino, fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi nell'anno solare purché effettuati nella medesima struttura ricettiva.

4. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extraalberghiere per tali intendendosi: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti arredati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di Cassino

Articolo 3 - Soggetto passivo

1. E' soggetto all'imposta chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, comma 5 che si trovano nel territorio del Comune di Cassino e non risulta iscritto all'anagrafe di Cassino

2. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono: il gestore della struttura ricettiva di cui all'articolo 2, comma 4, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, co. 5- ter del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, co. 5- bis del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017.

Articolo 4 - Tariffe

1. Le tariffe per i pernottamenti effettuati nelle strutture ricettive di cui al precedente art.2 del presente regolamento, devono essere applicate secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo sino a 5 euro per notte di soggiorno

Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:

- i minori fino al compimento del 16° anno di età e gli anziani oltre il compimento del 70° anno di età;

- i malati, che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in day hospital presso strutture sanitarie, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti entrambi i genitori. Il paziente o l'accompagnatore dovrà dichiarare, su apposito modulo predisposto dal Comune e fornito dal gestore della struttura ricettiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato a ricevere prestazioni sanitarie da parte del paziente o a poter svolgere assistenza nei confronti del soggetto degente;

- persone con disabilità gravi riconosciute ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 104/92, compreso un accompagnatore;

- I soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;

- I volontari che prestano servizio in occasione di calamità;

- gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;

- il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635;

2. L'imposta è applicata fino ad un massimo di 10 pernottamenti complessivi nell'anno solare, di 10 per le strutture ricettive all'aria aperta, campeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea, solo in riferimento a persone che, anche in modo non continuo alloggiano per periodi prolungati di tempo, contrattualmente prefissati, presso le strutture ricettive che accolgono coloro che pernottano per frequenza effettiva di corsi di studio che siano attestati dalle rispettive università o enti di formazione, accreditati presso gli enti territoriali, nonché per tutti i lavoratori che pernottano in città, per ragioni dovute al loro lavoro, purché documentabili ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 2000 e successive modificazioni.

Articolo 6 – Obblighi tributari

1. I soggetti indicati nell'articolo 3, co. 2 sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento. In particolare sono tenuti a comunicare al Comune, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente, nonché il relativo periodo di permanenza con espressa indicazione di quelli esenti ai sensi dell'articolo 5.

2. I soggetti indicati nell'art. 3 co. 2 sono tenuti inoltre a:

- informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura del materiale informativo Istituzionale che sarà fornito dall'Ufficio attività produttive del Comune;

- riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo una apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia);

- presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all'articolo 3, di apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno;

- segnalare all'Amministrazione, nei termini di cui al comma 1, i nominativi dei soggetti che hanno rifiutato l'assolvimento dell'imposta.

3. I soggetti indicati nell'art. 3 co. 2 hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.

Articolo 7 - Versamento dell'imposta

1. I soggetti di cui all'articolo 3 co. 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Cassino

2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il sedicesimo giorno dalla fine del mese successivo a quello in cui è avvenuto l'incasso mediante pagamento tramite il sistema bancario, con eventuale utilizzo di mezzi alternativi al denaro; ovvero mediante pagamento diretto presso la Tesoreria Comunale, specificando la causale: "Imposta di soggiorno - Periodo _____"

Articolo 8 - Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno.

2. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:

- invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Articolo 9 - Sanzioni

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

2. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 6, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 6, comma 2, punto 1) da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'art. 6, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 8, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

6. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi da 2 a 5 si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 10 - Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11- Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal comune, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento;

3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dieci.

Articolo 12 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie competenti per territorio ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.



CITTÀ DI CASSINO

Provincia di Frosinone

Il Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori
Verbale n.23 del 25 MARZO 2019

**PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE PER OGGETTO
"ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER
LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO."**

Il giorno 25 marzo 2019 alle ore 11.00 e seguenti presso l'ufficio di Ragioneria del Comune di Cassino sono presenti i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti :

Dr. Francesco Fraticelli	Presidente
Dr. Armando Tranquilli	Componente
Dr. Gianfranco Soccorsi	Componente

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- visto lo statuto;

- visto l'art. 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare il punto 7) della lettera b del primo comma il quale prevede che l'Organo di Revisione esprima pareri, "*con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di.....proposte di regolamento di contabilità, economato-proveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali...*" ;

Atteso che il Regolamento in oggetto attiene all'istituzione e regolamentazione dell'Imposta di Soggiorno ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, «Disposizioni in materia di federalismo municipale»;

Considerato che su tale regolamento il Collegio dei revisori deve esprimere il proprio parere.

Visti i contenuti del Regolamento all'Imposta di Soggiorno e considerato che lo stesso risulta essere conforme alle disposizioni normative in materia;

Raccomandato in merito di monitorare l'impatto delle previsioni sul gettito previsto, come del resto l'andamento del gettito complessivo, stante che il Comune di Cassino risulta essere stato dichiarato in dissesto finanziario.

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;



CITTÀ DI CASSINO
Provincia di Frosinone
Il Collegio dei Revisori

esprime parere favorevole

Sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente per oggetto "ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO."

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori

Dr. Fraticelli Francesco
Dr. Armando Tranquilli
Dr. Gianfranco Soccorsi

OGGETTO: ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - APPROVAZIONE
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI
SOGGIORNO.

Parere di regolarità tecnica del Dirigente del settore proponente, espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. - T.U. in materia di ordinamento degli enti locali.

Il Responsabile del servizio esprime parere di Regolarità tecnica favorevole / ~~non favorevole~~ ed attesta


- che il presente atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
 che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Cassino, li _____


IL DIRIGENTE

Parere del Dirigente del Settore Ragioneria così espresso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. T.U. in materia di ordinamento degli Enti Locali " Parere "

Cassino, li _____


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Prefetto Benedetto Basile



IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Rita RICCIO

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000).

Data 09 APR. 2019



IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Rita RICCIO

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D. Lgs. n. 267/2000);

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;
- è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000).

Data 09 APR. 2019



IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Rita RICCIO